

**Associazione per l'Adozione di Animali abbandonati
"A CODA ALTA"**

STATUTO

ART. 1 SEDE

- 1.1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE PER L'ADOZIONE DI ANIMALI ABBANDONATI "A CODA ALTA" - ODV**, con sede legale nel Comune di Ferrara, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 1.2. Si prevede la possibilità di istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.
La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'Assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

ART. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
 - ✓ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281.

2.2. In particolare, scopi dell'Associazione sono:

- a) promuovere, disciplinare, organizzare attività per la tutela dei diritti degli animali ed effettuare interventi nel campo dei diritti dell'uomo e dell'ambiente;
- b) incoraggiare e diffondere l'importanza della dignità animale.

L'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti la tutela dei diritti degli animali, può farsi promotrice di attività culturali, ricreative, naturalistiche, sportive e quante altre siano atte a favorire il proseguimento delle finalità associative, provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado i soci di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo della difesa ed assistenza degli animali e tutela della natura.

L'Associazione può promuovere intese e scambi con organizzazioni, enti ed Autorità sui problemi della difesa ed assistenza degli animali, dei diritti dell'uomo e dell'ambiente, in ambito comunale, regionale, nazionale ed internazionale. Le attività istituzionali potranno essere identificate, dal punto di vista organizzativo, con la creazione di appositi settori.

2.3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione:

- a) di quelle commerciali e produttive marginali;
- b) di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

ART. 3 CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI

3.1. L'Associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

3.2. Le attività di cui all'articolo precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

3.3. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato: potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o necessari a qualificare o specializzare la propria attività e comunque nei

limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. Potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni e con istituzioni pubbliche.

3.4. Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione è incompatibile con la qualità di socio.

3.5. L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

ART. 4 DURATA

4.1. L'associazione ha durata illimitata; per scioglimento e liquidazione di veda successivo art. 20.

ART. 5 SOCI

5.1. L'Associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'Associazione stessa e desidera collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

5.2. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI

6.1. L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

6.2. La domanda di ammissione dei soci volontari deve essere esaminata entro *tre mesi* e può essere accolta o respinta dall'Organo di Amministrazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si

intende accolta. Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

6.3. Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'Assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto. L'Assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

ART. 7 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

7.1. La cessazione della qualità di socio può avvenire:

- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto all'Organo di Amministrazione;
- per morte;
- decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno;
- esclusione deliberata dall'Organo di Amministrazione, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'Associazione o la sua consistenza patrimoniale.

7.2. L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà far ricorso all'Assemblea, con le modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell'articolo 6.3.

7.3. Del venir meno dei soci l'Organo di Amministrazione dà comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.

7.4. In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

ART. 8 DIRITTI / DOVERI

8.1. I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità:
 - i. o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione, il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta

- ii. o di visionarli presso la sede dell'Associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione, facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione, il quale risponderà fissando un appuntamento entro 15 giorni dalla richiesta.

8.2. Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente in base alle attività programmate dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione.

8.3. I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1. Sono organi necessari:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;

9.2. Sono organi eventuali:

- il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea, se necessario per legge, potrà costituire, con espressa delibera, il Collegio dei Revisori dei Conti e nominare i membri. In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per l'Organo di Amministrazione in carica o di nuova e contestuale nomina.

9.3. Tutte le cariche sociali sono fornite a titolo gratuito. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 ASSEMBLEA

- 10.1. L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti. Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.
- 10.2. L'Assemblea deve essere convocata:
- almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo;
 - quando sia atto dovuto ai sensi del presente Statuto;
 - quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, o da almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 10.3. L'Assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che l'Organo di Amministrazione, o il Presidente, lo ritengano utile per l'attività dell'Associazione.
- 10.4. La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione (*che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima*).

ART. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

11.1. I compiti dell'Assemblea riguardano:

1. approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo;
2. determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dall'Organo di Amministrazione e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati;
3. nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
4. decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri dell'Organo di Amministrazione;
5. deliberare, se ne sussistono i presupposti, la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti ed eleggerne i membri;

6. discutere ed approvare l'eventuale regolamento interno, proposto dall'Organo di Amministrazione e le sue variazioni;
7. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni /esclusione di soci volontari;
8. approvare: la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre Associazioni, deliberati dall'Organo di Amministrazione;
9. deliberare su quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
10. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

ART. 12 MAGGIORANZE

12.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

13.2. Per modificare l'atto costitutivo occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

13.3 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. L'Organo di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea; è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, comunque in numero dispari.

14.2. l'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni; i componenti dell'Organo possono essere riconfermati e rieleggibili anche con rotazione delle cariche. Possono far parte dell'organo esclusivamente gli associati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.3. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda. La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto o per via informatica), contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti.

14.4. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

14.5. In caso di dimissioni o di decadenza di un componente dell'Organo di Amministrazione prima della fine del mandato, l'Assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

14.6. I componenti dell'Organo di Amministrazione, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

ART. 15 COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente;
- proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'Assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) o rendiconto da sottoporre all'Assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- predisporre un eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- convocare le Assemblee;
- eseguire le delibere assembleari;
- accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
- ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

16.1. Il Presidente deve essere scelto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione; è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

16.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

16.3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte da uno o più Vicepresidenti.

ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (organo eventuale)

17.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Amministrazione. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti dell'Organo di Amministrazione.

17.2. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci e vigilano sul rispetto dello Statuto.

17.3. I Revisori dei Conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica. La nomina del Collegio e l'avvio dell'attività dell'Organo stesso è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

ART. 18 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

18.1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli aderenti;
- contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- contributi e rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi; da occasionali attività di consulenza legate all'attività dell'Associazione, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

18.3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

19.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno l'Organo di Amministrazione deve redigere, entro al massimo 4 mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione.

19.2. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 20 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

20.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

21.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

22.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalle federazioni alle quali l'Associazione aderisce (ove esistano).

Art. 23 NORME TRANSITORIE

23.1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

_____ li _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO